

Codice A1014D

D.D. 12 marzo 2026, n. 107

Comune di SCOPELLO (VC). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo, sospensione dell'uso civico sulle aree interessate da cantiere e successiva concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di 40 (quaranta) anni a...



ATTO DD 107/A1014D/2026

DEL 12/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di SCOPELLO (VC). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo, sospensione dell'uso civico sulle aree interessate da cantiere e successiva concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di 40 (quaranta) anni a favore della Società Monterosa 2000 S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio del nuovo impianto funiviario in località Alpe di Mera ricadente in parte su terreni gravati da diritti di uso civico individuati al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-139-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte (ex mappale n. 5) e Fg. 18 mappale n. 90/parte.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) che individua tra le funzioni di competenza della Regione il *"..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;
- l'articolo 6, comma 3 lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni *"..il rilascio delle concessioni amministrative.."* previa acquisizione del *"..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati.."*, nonché alla lettera c) *"..la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile [...].."* e al comma 4, lettera b) del medesimo articolo *"..la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;
- l'articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) *"..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6.."* come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l'articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per

“..sanare l’occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che *“..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”*;

visto il Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 26 maggio 1941 con il quale sono state chiuse le operazioni di accertamento all’interno del territorio del Comune di SCOPELLO (VC) ed è stata confermata la consistenza delle terre gravate da diritti di uso civico così come individuate con il Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 1 giugno 1936 sull’antica Mappa Rabbini, assegnate alla categoria A) di cui all’articolo 11 della legge 1766/1927;

vista la *“Relazione per le operazioni di accertamento e liquidazione degli usi civici del Comune di Scopello (Vercelli)”* del 12 febbraio 1963, approvata con D.C.C. n. 13 del 8 agosto 2005 del Comune di SCOPELLO (VC), con la quale il perito istruttore dott. geom. Eugenio BILLIA, incaricato dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in data 19 novembre 1958 a seguito della riapertura delle operazioni di accertamento demaniale, ha individuato sul Nuovo Catasto Terreni le aree gravate dagli usi civici nel Comune di SCOPELLO (VC), tra cui rientrano i terreni identificati al N.C.T. Fg. 14 mappali nn. 135-136-137-138-139-158-159-160, Fg. 19 mappale n. 5 (ora 73) e Fg. 18 mappale n. 90;

vista la documentazione condivisa in data 18 marzo 2025 (ns. prot. 12698) dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241 del 7 ottobre 1990, relativamente al progetto *“L.R. 17/2024 Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo “Scopello-Mera” in Comune di Scopello (VC). Rilascio della concessione per la costruzione di impianto funiviario. Proponente: Società Monterosa 2000 S.p.A. – Alagna Valsesia (VC)”*, dalla quale è emerso che parte delle opere interessano terreni vincolati da uso civico nel Comune di SCOPELLO (VC);

vista la *“Tavola Unica – Ridefinizione aree a vincolo uso civico”* del 25 luglio 2025 elaborata dal geom. Michele FERRARIS e trasmessa dal Comune di SCOPELLO (VC) in data 11 agosto 2025 (ns prot. 37369 del 12 agosto 2025), recante la sovrapposizione grafica tra l’antica Mappa Rabbini e il Nuovo Catasto Terreni, nella quale si conferma che parte delle aree interessate dal progetto del nuovo impianto funiviario in località Alpe di Mera ricadono su terreni gravati da diritti di uso civico di cui al Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 1 giugno 1936;

vista la D.G.C. n. 91 del 17 ottobre 2025 avente ad oggetto *“Avvio del procedimento di reintegra nel possesso di terreni gravati da uso civico. Provvedimenti”* con cui il Comune di SCOPELLO (VC):

- dà atto che tra i terreni interessati dal progetto di realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo “Scopello-Mera” risultano terreni gravati da diritti di uso civico;
- rileva che *“..le aree in oggetto sono in parte interessate dall’occupazione pregressa della vecchia seggiovia (da dismettere) e in parte dalla realizzazione della nuova cabinovia ad ammortamento automatico “Scopello – Alpe di Mera..” e che “..la nuova cabinovia verrà costruita in sostituzione della vecchia seggiovia omonima in scadenza di vita tecnica occupando sostanzialmente il medesimo tracciato [...]. Le predette aree destinate a impianti a fune sono interessate sia dal sorvolo che dalla presenza di opere aeree (cavo traente) e opere fisse a terra quali piloni..”*;
- delibera di avviare *“..il procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata*

accertata la qualità demaniale di uso civico” e autorizzava “altresì l’esperimento di eventuali tentativi di conciliazione con i soggetti privati interessati, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell’art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016”;

vista la D.C.C. n. 1 del 22 gennaio 2026 del Comune di SCOPELLO (VC) avente ad oggetto *“Approvazione perizia tecnica di stima dei terreni gravati da uso civico finalizzata al procedimento di conciliazione stragiudiziale con Monterosa 2000 Spa”;*

vista la D.C.C. n. 2 del 22 gennaio 2026 con cui il Comune di SCOPELLO (VC), riconoscendo *“..l’importanza della realizzazione della nuova cabina ad ammassamento temporaneo Scopello-Mera, ritenendola di rilevante interesse pubblico [...] e che pertanto è volontà dell’Amministrazione Comunale di favorirne la realizzazione e il perseguimento delle relative finalità..”, delibera di:*

- *“..accogliere l’istanza di conciliazione stragiudiziale [...] dando atto che l’istanza presentata prevede l’abbattimento dei valori nella misura del 90%..” ritenendo “..tale ipotesi congrua in considerazione dell’interesse strategico che la realizzazione della nuova cabina ad ammassamento temporaneo Scopello – Mera riveste per questa amministrazione in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale..”;*
- *“..approvare la bozza di atto di conciliazione stragiudiziale firmata dal legale rappresentante di Monterosa 2000 Spa [...] che prevede i seguenti valori di conciliazione: totale complessivo da corrisondersi una tantum € 11.064,78 (di cui € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere, € 7.298,29 per valore taglio piante, € 3.455,14 per occupazione pregressa), oltre ad € 450,96 annui, soggetto a rivalutazione Istat, per l’occupazione futura, da corrisondersi annualmente per anni quaranta..”;*

vista la D.C.C. n. 3 del 28 gennaio 2026 con cui l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, nel riconoscere *“..l’importanza della realizzazione della nuova cabina ad ammassamento temporaneo Scopello-Mera, ritenendola di rilevante interesse pubblico in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale e che pertanto è volontà di entrambe le Amministrazioni di favorirne la realizzazione e il perseguimento delle relative finalità..”, delibera di:*

- *“..prendere atto della deliberazione di Giunta del Comune di Scopello n. 91 del 17/10/2025 di cui all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 di avvio del procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti relativo alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammassamento temporaneo “Scopello-Mera”;*
- *“..prendere atto della perizia tecnica di stima [...], redatta ai sensi della normativa di settore, dal Responsabile del servizio tecnico del comune, geom. Anna Montagna”;*
- *“..prendere atto dello schema del Verbale di conciliazione stragiudiziale di cui all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, presentato da Monterosa 2000 S.p.A.”;*

vista l’istanza del 3 febbraio 2026 (ns prot. 4870), come integrata in data 5 febbraio 2026 (ns prot. 5219), con la quale l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia in esecuzione della D.C.C. n. 3 del 28 gennaio 2026, ha richiesto, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera c) e dell’articolo 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2009, l’autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo e successiva concessione amministrativa di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. del Comune di SCOPELLO (VC):

- Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-139-158-159-160

- Fg. 19 mappale n. 73/parte
- Fg. 18 mappale n. 90/parte

al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura delle aree anzidette in capo alla Società Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 – C.F. e P.IVA 01868740026;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 1 del 22 gennaio 2026 del Comune di SCOPELLO (VC) è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- con la D.C.C. n. 2 del 22 gennaio 2026 del Comune di SCOPELLO (VC) è stato approvato lo schema del verbale di conciliazione stragiudiziale;
- con la D.C.C. n. 3 del 28 gennaio 2026 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché lo schema del verbale di conciliazione stragiudiziale;
- l'area oggetto di conciliazione stragiudiziale relativa all'impianto esistente e relativa fascia di servitù per sorvolo (6.194,50 mq), alla fascia di rispetto (9.146,64 mq), alle opere fisse al suolo (10 mq) e alle piste da sci (52.209,17 mq), come evidenziata sulla Tavola n. 1 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di conciliazione stragiudiziale”*, è quantificata in complessivi 67.560,31 mq;
- l'area oggetto di occupazione temporanea per la durata di 252 giorni per l'esecuzione dei lavori relativa alla fascia di servitù per sorvolo dell'impianto (8.211,16 mq), alla fascia di rispetto (11.261,63 mq), oltre ai parcheggi Trogo Basso e Mera a uso deposito (2.900,93 mq), come evidenziata sulla Tavola n. 11 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di sospensione degli usi civici per la durata del cantiere”*, è quantificata in complessivi 22.373,72 mq;
- l'area oggetto di occupazione temporanea per la durata di 40 (quaranta) anni per l'esercizio del nuovo impianto relativa alla fascia di servitù per sorvolo dell'impianto (8.211,16 mq), alla fascia di rispetto (11.261,63 mq), alle opere fisse al suolo (2 mq) e alle piste da sci (52.209,17 mq), come evidenziata sulla Tavola n. 6 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di concessione amministrativa”*, è quantificata in complessivi 71.683,96 mq;
- il piano di ripristino con relativo cronoprogramma, a firma della geom. Anna Maria MONTAGNA, Tecnico Comunale del Comune di SCOPELLO (VC), quantifica le operazioni di ripristino ambientale al termine della concessione in € 3.343,53, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R
- la Società Monterosa 2000 S.p.A. ha istituito apposita garanzia fideiussoria necessaria al recupero ambientale del sito pari a € 350,00 della durata di 5 anni con scadenza 30 gennaio 2031 (cfr. Allegato 19 all'istanza - Polizza n. 2026/50/2735101 del 30 gennaio 2026 - Società Reale Mutua di Assicurazioni);
- il certificato urbanistico del 26 gennaio 2026 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di SCOPELLO (VC) indica che le aree individuate al N.C.T. del Comune di SCOPELLO (VC) come:
 - Fg. 14 mappali nn. 135 (in parte) - 136 - 137 - 138 - 139 (in parte) - 158 (in parte) - 159 (in parte) - 160 e Fg. 18 mappale n. 90 ricadono in *“Aree per attrezzature sciistiche e relative fasce di rispetto”* ai sensi degli articoli 23 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
 - Fg. 14 mappali nn. 135 (in parte) - 139 (in parte) - 158 (in parte) - 159 (in parte) e Fg. 19 mappale n. 73 ricadono in *“Aree agricole”* ai sensi dell'articolo 18 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

vista la “*Perizia tecnica di stima*” redatta in data 31 ottobre 2025, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dalla geom. Anna Maria MONTAGNA, in qualità di Tecnico Comunale del Comune di SCOPELLO (VC), dalla quale si prende atto che:

- l’occupazione senza titolo è assunta dall’anno 1949, ovvero dalla data di entrata in funzione della seggiovia monoposto Mera-Scopello, primo impianto di risalita sul tracciato dell’attuale seggiovia “Scopello-Mera”, ubicato in località Alpe di Mera nel Comune di SCOPELLO (VC);
- sull’area interessata dal presente provvedimento non è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante ai sensi dell’art. 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- sull’area di cui trattasi è stato accertato che da parte dei soggetti occupanti non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- “*la Società Monterosa 2000 S.p.A. evidenzia alle pagine da 2 a 15 della Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio 2024, per quanto concerne gli aspetti economici e sociali, le ricadute generate a favore della collettività dall’attività esercitata e per come l’attività degli impianti a fune sia oggi considerata il vero motore dell’economia montana*”, tuttavia, “*alla luce dei risibili valori di conciliazione si ritiene di non procedere alla decurtazione*” del controvalore dei benefici arrecati alla collettività locale di cui al punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- “*la nuova cabinovia verrà costruita in sostituzione della vecchia seggiovia omonima in scadenza di vita tecnica occupando sostanzialmente il medesimo tracciato*” e che “*analoghe seggiovie di proprietà di Monterosa 2000 S.p.A., hanno un periodo di vita tecnica fissato ex lege in anni 40 prorogabile di ulteriori dieci in dieci.*”;

- sull’area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte relativa all’impianto esistente e relativa fascia di servitù per sorvolo (6.194,50 mq):

- il valore venale dell’area di cui trattasi viene quantificato “*per il tratto interessato dall’uso civico in base alle “costruzioni nel terreno della seggiovia biposto” come derivante da computo metrico del costruttore allegato alla perizia*;
- il valore venale dell’area di cui trattasi viene determinato applicando il 15% del valore delle costruzioni ivi insistenti, quantificando un importo pari ad € 7.289,57 ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 1.447,59;
- il valore di riferimento per la determinazione dell’indennizzo per l’occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 4.368,58, pari a un valore unitario di €/mq 0,71;
- trattandosi di opere sopraelevate e di pubblica utilità, al valore di riferimento di cui sopra, limitatamente alle aree oggetto di servitù (6.184,50 mq), è applicato un coefficiente pari a 0,25, ai sensi del punto 5) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato alla fascia di servitù (6.184,50 mq) per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d’uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica “montagna” secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;

- il tasso di interesse applicato alle superfici occupate da opere fisse al suolo (10 mq) per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, trattandosi di sedime edificato, è quantificato nel 3%;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale dell'area di cui trattasi, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 1.698,43;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte relativa alla fascia di rispetto dell'impianto esistente (9.146,64 mq):

- il valore venale delle aree di cui trattasi è quantificato in € 5.357,33, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, non è difforme dal valore venale delle aree quantificato in € 5.357,33, considerato che il terreno originario non ha mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 5.357,33;
- trattandosi di opere sopraelevate e di pubblica utilità, al valore di riferimento di cui sopra, è applicato un coefficiente pari a 0,10, ai sensi del punto 5) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale dell'area di cui trattasi, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 822,45;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte relativa alle piste da sci (52.209,17 mq):

- il valore venale delle aree di cui trattasi è quantificato in € 27.837,92, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, non è difforme dal valore venale delle aree quantificato in € 27.837,92, considerato che il terreno originario non ha mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 27.837,92;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale dell'area di cui trattasi, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, *"va ricondotto al solo periodo di utilizzo delle piste da sci ovvero per la durata della stagione sciistica è pari all'arco temporale incluso tra il 01/12 dell'anno precedente e il 31/03 dell'anno successivo (nella migliore delle ipotesi) per un totale di mesi 4/anno"* in quanto *"..richiamato l'art. 14bis della l.r. 2/2009 [...] l'uso civico di pascolo viene esercitato esclusivamente nel periodo primaverile, estivo e autunnale a cura di un pastore e quindi la pista di discesa invernale non interferisce con tale diritto.."* ed è pertanto determinato in € 14.218,96;

- sull'area oggetto di conciliazione stragiudiziale, identificata al N.C.T. del Comune di SCOPELLO - Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte, si determina l'indennizzo per occupazione pregressa complessivo relativo al periodo compreso tra il 1949 e il 2026 nella seguente modalità:

- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 16.739,84;
- il prelievo di risorse naturali derivante dal taglio delle piante è quantificato in € 17.811,51, ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 90%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, ritenendo *"..tale ipotesi congrua in considerazione dell'interesse strategico che la realizzazione della nuova cabina ad ammortamento temporaneo Scopello – Mera riveste per questa amministrazione in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale.."*, come motivato nella D.C.C. n. 2 del 22 gennaio 2026, determinando pertanto l'indennizzo per l'occupazione pregressa in € 3.455,14;

- sull'area oggetto di occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori, identificata al N.C.T. del Comune di SCOPELLO - Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte, oltre ai parcheggi Trogo Basso e Mera a uso deposito, si determina l'indennizzo per la sospensione dell'uso civico nella seguente modalità:

- l'indennizzo volto a compensare il mancato godimento delle aree con contestuale sospensione dell'uso civico per i lavori di smantellamento dell'impianto esistente e successiva realizzazione del nuovo impianto, previsti dal 22 marzo 2026 per un arco temporale di 252 giorni, è quantificato in € 10.234,26;
- l'indennizzo di cui sopra è costituito da un canone per la sospensione dell'uso civico pari a € 2.935,97 e dal compenso per i mancati frutti pari a € 7.298,29;

- sull'area oggetto di concessione identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte interessata dal nuovo impianto e relativa fascia di servitù per sorvolo (8.211,16 mq):

- il valore venale dell'area di cui trattasi viene quantificato *"per il tratto interessato dall'uso civico in base alle "costruzioni nel terreno della cabinovia" come derivante dal computo metrico allegato alla perizia;*
- il valore venale delle aree di cui trattasi viene determinato applicando il 15% del valore delle costruzioni ivi insistenti, quantificando un importo pari ad € 8,278,40 ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 3.430,61;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 5.854,50, pari a un valore unitario di €/mq 0,71;
- trattandosi di opere sopraelevate e di pubblica utilità, al valore di riferimento di cui sopra, limitatamente alle aree oggetto di servitù (8.209,16 mq), è applicato un coefficiente pari a 0,25, ai sensi del punto 5) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato alla fascia di servitù (8.209,16 mq) per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- il tasso di interesse applicato alle superfici occupate da opere fisse al suolo (2 mq) per il mancato

godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, trattandosi di sedime edificato, è quantificato nel 3%;

- il canone annuo per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi, determinato ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 43,74;

- sull'area oggetto di concessione identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte relativa alla fascia di rispetto del nuovo impianto (11.261,63 mq):

- il valore venale delle aree di cui trattasi è quantificato in € 6.472,53, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, non è difforme dal valore venale delle aree quantificato in € 6.472,53, considerato che il terreno originario non ha mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 6.472,53;
- trattandosi di opere sopraelevate e di pubblica utilità, al valore di riferimento di cui sopra, è applicato un coefficiente pari a 0,10, ai sensi del punto 5) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- il canone annuo per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi, determinato ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 19,42;

- sull'area oggetto di concessione identificata al N.C.T. Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte relativa alle piste da sci (52.209,17 mq):

- il valore venale delle aree di cui trattasi è quantificato in € 27.837,92, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, non è difforme dal valore venale delle aree quantificato in € 27.837,92, considerato che il terreno originario non ha mutato la sua originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 27.837,92;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 2% in quanto le aree di cui trattasi hanno mantenuto la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, inoltre il Comune di Scopello ricade nella zona altimetrica "montagna" secondo la classificazione stabilita con D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
- il canone annuo per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi, determinato ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, *"va ricondotto al solo periodo di utilizzo delle piste da sci ovvero per la durata della stagione sciistica è pari all'arco temporale incluso tra il 01/12 dell'anno precedente e il 31/03 dell'anno successivo (nella migliore delle ipotesi) per un totale di mesi 4/anno"* in quanto *"..l'uso civico di pascolo viene esercitato esclusivamente nel periodo primaverile, estivo e autunnale a cura di un pastore e quindi la pista di discesa invernale non interferisce con tale diritto.."* ed è pertanto determinato in € 278,38;

- sull'area oggetto di occupazione temporanea per l'esercizio del nuovo impianto, identificata al N.C.T. del Comune di SCOPELLO - Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte, il canone annuo per la concessione

delle aree in parte destinate al nuovo impianto e in parte destinate a piste da sci per la durata di 40 (quaranta) anni si determina nella seguente modalità:

- il canone annuo per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi, determinato ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, pari a € 341,54, *“..è inferiore al canone annuale derivante dalla conciliazione, sarà pertanto adeguato il valore del canone di concessione al valore minimo di riferimento del canone di conciliazione sopra esposto pari a 450,96 €/anno nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 5, della l.r. 29 del 2/12/2009..”*;
- il canone annuo di concessione sarà pertanto pari al canone annuo calcolato per la conciliazione, pari a € 450,96, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune di SCOPELLO (VC) e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società Monterosa 2000 S.p.A., approvato dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con D.C.C. n. 3 del 28 gennaio 2026, che quantifica in € 3.455,14 l'importo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo delle aree gravate da uso civico, definisce l'indennizzo per la sospensione dell'uso civico per l'attività di cantiere per un periodo di 252 giorni in € 7.609,64 (di cui € 311,35 per sospensione uso civico + € 7.298,29 per valore taglio piante) e prevede il rilascio di successiva concessione della durata di 40 (quaranta) anni a fronte di un canone annuo minimo di € 450,96;

rilevato che lo schema di verbale di conciliazione di cui sopra prevede un indennizzo per la sospensione dell'uso civico connesso alle attività di cantiere diverso rispetto a quello determinato in perizia, quantificando il relativo canone con riferimento al *“..valore del canone annuo di conciliazione, rapportato al periodo di sospensione pari a giorni 252, che risulta quindi del valore una tantum di: euro 450,96 x 252 /365 = euro 311,35..”* e che tale determinazione, parametrata al canone annuo di conciliazione e proporzionata al periodo di sospensione, risulta coerente con quanto previsto dall'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009;

considerato che parte delle aree identificate al N.C.T. del Comune di SCOPELLO (VC) - Fg. 14 mappali nn. 135-136-137-138-158-159-160, Fg. 19 mappale n. 73 e Fg. 18 mappale n. 90, pur classificate come terreni agro-silvo-pastorali, durante alcuni mesi sono utilizzate quali piste da sci e pertanto, limitatamente al periodo di tale utilizzo, non mantengono l'originaria destinazione d'uso, comportando conseguentemente la necessità di applicare un tasso non inferiore al 3%, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, e rendendo quindi necessaria la rettifica degli importi periziati nelle seguenti modalità:

- l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della comunità locale, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 23.849,32;
- l'indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa relativo al periodo compreso tra il 1949 e il 2026 viene quantificato in € 4.166,08 applicando l'abbattimento del 90% previsto dal punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-764, come motivato nella D.C.C. n. 2 del 22 gennaio 2026;
- l'indennizzo volto a compensare il mancato godimento delle aree con contestuale sospensione dell'uso civico per i lavori di smantellamento dell'impianto esistente e successiva realizzazione del nuovo impianto, parametrato al canone annuo di conciliazione e proporzionato al periodo di sospensione come definito nello schema di verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009, è quantificato in € 7.673,70 (di cui € 375,41 per sospensione uso civico per cantiere + € 7.298,29 per valore taglio piante);
- il canone annuo per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, determinato mediante il combinato disposto del comma 5 dell'art. 10 della l.r. 29/2009 e della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 543,75;

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la

valutazione del ristoro per la popolazione usocivista locale;

rilevato che le valutazioni economiche sopra richiamate risultano congrue ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018 e che l'importo minimo quantificato in € 4.166,08 per l'occupazione pregressa è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

considerato che la determinazione dell'indennizzo volto a compensare il mancato godimento delle aree oggetto di sospensione dell'uso civico per l'esecuzione dei lavori, quantificato in € 7.673,70 risulta coerente con le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009 e con l'art. 26 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

rilevato che la determinazione del canone annuo di € 543,75 per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, risulta conforme a quanto stabilito nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009;

considerato che *“sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6”* ai sensi dell'art. 5 bis comma 7 della l.r. 2/2009;

considerato che al termine dell'utilizzo, la Società Monterosa 2000 S.p.A., dovrà ripristinare l'originaria destinazione delle aree, ai sensi dell'articolo 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nella lettera indirizzata al Comune di SCOPELLO (VC) *“Nuova telecabina Scopello – Alpe di Mera – Usi civici - Obbligo di attuazione del Piano di ripristino.”* (Prot. 12026ACG-1_AC/lt del 27 gennaio 2026) e in base a quanto indicato nel piano di ripristino e relativo cronoprogramma, a firma della geom. Anna Maria MONTAGNA, Tecnico Comunale del Comune di SCOPELLO (VC), che quantifica tale intervento in € 3.343,53, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

rilevato che la garanzia fideiussoria necessaria al recupero ambientale del sito istituita dalla Società Monterosa 2000 S.p.A., pari a € 350,00 della durata di 5 (cinque) anni con scadenza 30 gennaio 2031, non copre l'intera durata della concessione amministrativa e risulta di importo inferiore a 1/3 delle operazioni di ripristino ambientale, in difformità da quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016, n. 8/R, e che pertanto la Società Monterosa 2000 S.p.A. dovrà presentare nuova garanzia fideiussoria di importo pari a 1/3 delle operazioni di ripristino ambientale, con copertura pari alla durata della concessione amministrativa delle aree oggetto del presente provvedimento;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune, ovvero all'Unione con vincolo di destinazione a favore del Comune per la sua collettività, in via conciliativa quale indennizzo per l'occupazione pregressa delle aree illegittimamente occupate a far data dall'anno 1949, risulta determinata in complessivi € 4.166,08;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale dovuto (€ 4.166,08), dovrà

essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, ovvero all'Unione con vincolo di destinazione a favore del Comune per la sua collettività, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate, pari a un canone anticipato minimo di € 7.673,70 per l'esecuzione dei lavori e a un canone annuo minimo di partenza di € 543,75, soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'art. 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" delle aree;

ritenuto che l'autorizzare la conciliazione stragiudiziale con contestuale concessione delle aree in argomento autorizzando altresì la sospensione temporanea dell'esercizio dell'uso civico per l'esecuzione dei lavori, per le motivazioni e alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e rilasciare il parere favorevole ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;

- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia a effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo senza titolo, a far data dal 1949, delle aree gravate da diritti di uso civico individuate al N.C.T.:

- Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-139-158-159-160

- Fg. 19 mappale n. 73/parte

- Fg. 18 mappale n. 90/parte

per superficie complessiva di 67.560,31 mq, con la Società Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 – C.F. e P.IVA 01868740026, dietro versamento in via transattiva, della somma di € 4.166,08, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;

3) di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 lett a) della l.r. 29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di concessione amministrativa con la Società Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 – C.F. e P.IVA 01868740026, per la realizzazione e l'esercizio del nuovo impianto funiviario in località Alpe di Mera ricadente in parte su terreni gravati da diritti di uso civico:

- per la durata di 252 giorni dalla data di inizio dei lavori delle aree identificate al N.C.T. del Comune di SCOPELLO (VC) - Fg. 14 parte dei mappali nn. 137-138-139, Fg. 19 del mappale n.

73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte, oltre ai parcheggi Trogo Basso e Mera a uso deposito, per superficie complessiva di 22.373,72 mq, con contestuale sospensione dell'uso civico per i lavori di smantellamento dell'impianto esistente e successiva realizzazione del nuovo impianto, a fronte di un canone minimo complessivo di € 7.673,70 per i mancati frutti e il mancato godimento delle aree;

- per la durata di 40 (quaranta) anni delle aree identificate al N.C.T. del Comune di SCOPELLO (VC) - Fg. 14 parte dei mappali nn. 135-136-137-138-139-158-159-160, Fg. 19 del mappale n. 73/parte e Fg. 18 mappale n. 90/parte, per superficie complessiva di 71.683,96 mq, con contestuale autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, per l'esercizio dell'impianto funiviario e delle piste da sci, a fronte di un canone annuo minimo di partenza di € 543,75 soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

4) di dare atto che la concessione amministrativa deve intendersi condizionata alla previa definizione della conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti;

5) di disporre che la somma complessiva di € 4.166,08 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di SCOPELLO (VC), ovvero all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con vincolo di destinazione a favore del Comune di SCOPELLO (VC) per la sua collettività, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

6) di disporre che la somma dovuta di € 4.166,08, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

7) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, l'Unione dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, in applicazione dell'articolo 13 comma 1 lettera d) della l.r. n. 29/2009 e dell'articolo 23 comma 1 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

8) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

9) di dare atto che, al termine o al decadere della concessione amministrativa, le aree di cui trattasi, sono restituite al Comune di SCOPELLO (VC) per la sua collettività;

10) di dare atto che, a seguito della stipula della concessione amministrativa, la Società Monterosa 2000 S.p.A., al termine dell'utilizzo dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ottemperando a quanto indicato nella lettera indirizzata al Comune di SCOPELLO (VC) *“Nuova telecabina Scopello – Alpe di Mera – Usi civici - Obbligo di attuazione del Piano di ripristino.”* (Prot. 12026ACG-1_AC/lt del 27 gennaio 2026) e in base a quanto indicato nel piano di ripristino e relativo cronoprogramma, a firma della geom. Anna Maria MONTAGNA, Tecnico Comunale del Comune di SCOPELLO (VC), che quantifica tale intervento in € 3.343,53, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

11) di disporre che la Società Monterosa 2000 S.p.A. presenti nuova garanzia fideiussoria, di

importo pari a 1/3 delle operazioni di ripristino ambientale, con validità pari alla durata della concessione amministrativa delle aree oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016, n. 8/R;

12) di disporre che i proventi derivanti dalla presente autorizzazione siano utilizzati, con vincolo di amministrazione separata di cui all'articolo 3 comma 4 della legge n. 20 novembre 2017 n. 168, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 comma 3 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

13) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto del presente provvedimento, si allegano la Tavola n. 1 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di conciliazione stragiudiziale”*, la Tavola n. 6 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di concessione amministrativa”*, la Tavola n. 11 – *“Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle oggetto di sospensione degli usi civici per la durata del cantiere”*, a firma della geom. Anna Maria MONTAGNA per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14) di dare atto che le aree oggetto del presente provvedimento rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 comma 6 della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”;

15) di disporre che, in applicazione dell'articolo 22 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, sia trasmesso a questa Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione, copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato;

16) di disporre altresì, in applicazione dell'articolo 23 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività;

17) di disporre che, in applicazione dell'articolo 24 comma 3 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, sia trasmesso a questa Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione, il provvedimento concessorio unitamente alla garanzia fideiussoria, conforme a quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

18) di disporre che, in base all'articolo 6 comma 4 lettera c) della l.r. 29/2009, è cura dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

19) di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata;

20) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

21) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

22) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014D - Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TAVOLA_1_Estratto_sovrapposizione_usi_civici_delle_particelle_oggetto_di_conciliazione_stragiudizi.pdf 
2. TAVOLA_6_Estratto_sovrapposizione_usi_civici_delle_particelle_oggetto_di_concessione_amministrativ.pdf 
3. TAVOLA_11_Estratto_sovrapposizione_usi_civici_delle_particelle_oggetto_di_sospensione_degli_usi_ci.pdf 

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI

Comune di SCOPELLO

Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle
oggetto di concessione amministrativa

TAVOLA 6

-Estratto catastale FOGLIO 14-18-19 - COMUNE DI SCOPELLO scala 1:2000

IL TECNICO COMUNALE
GEOM. ANNA MARIA MONTAGNA

COMMITTENTE:
COMUNE DI SCOPELLO

Scopello : OTTOBRE 2025

- LEGENDA
- LOTTO CATASTALE D'IMPIANTO (FOGLIO 14 - 18 - 19)

PARTICELLE OGGETTO DI PROCEDIMENTO

AREA FRANCO TECNICO SEGGIOVIA IN PROGETTO

AREA FRANCO AMMINISTRATIVO

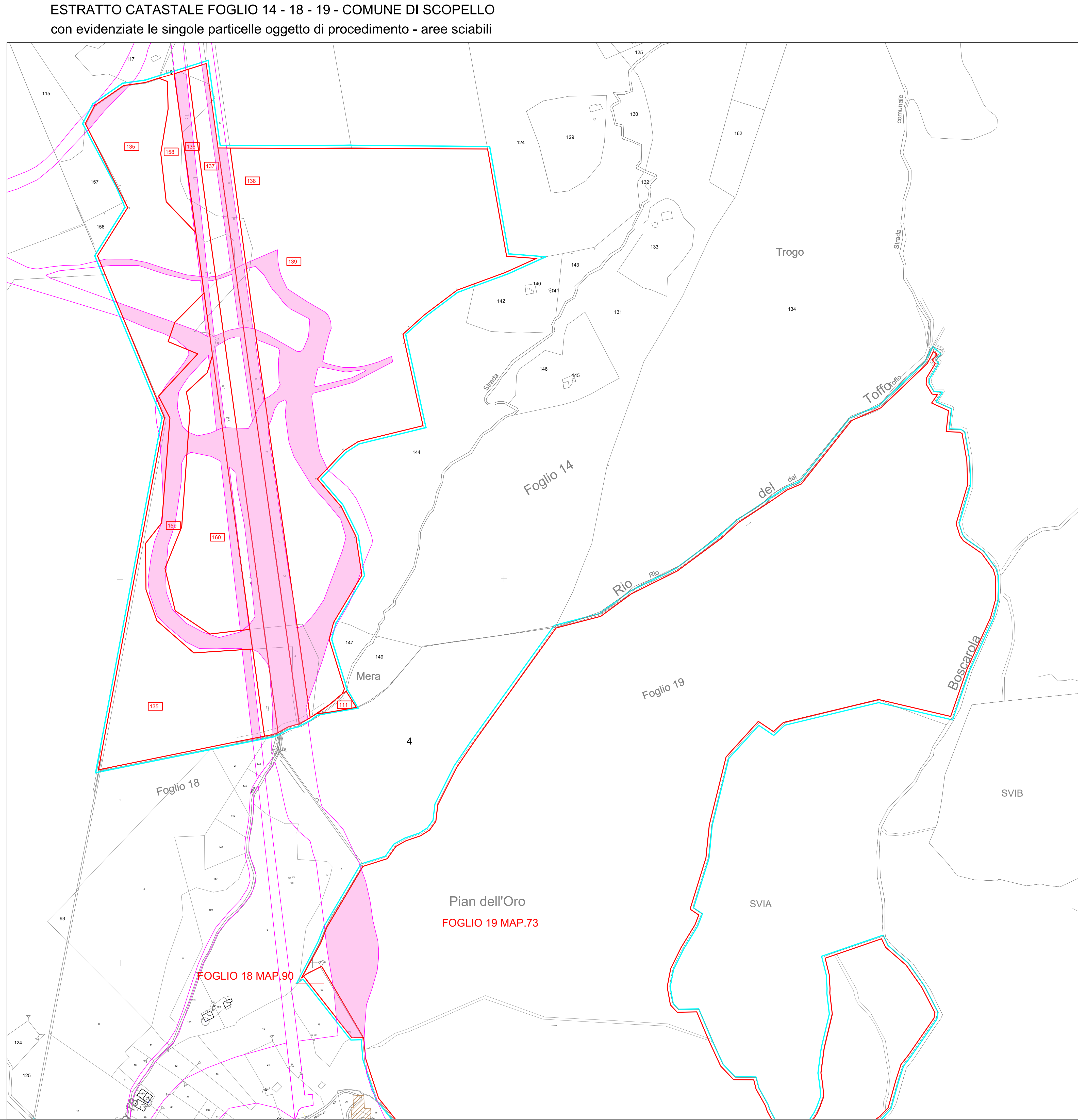
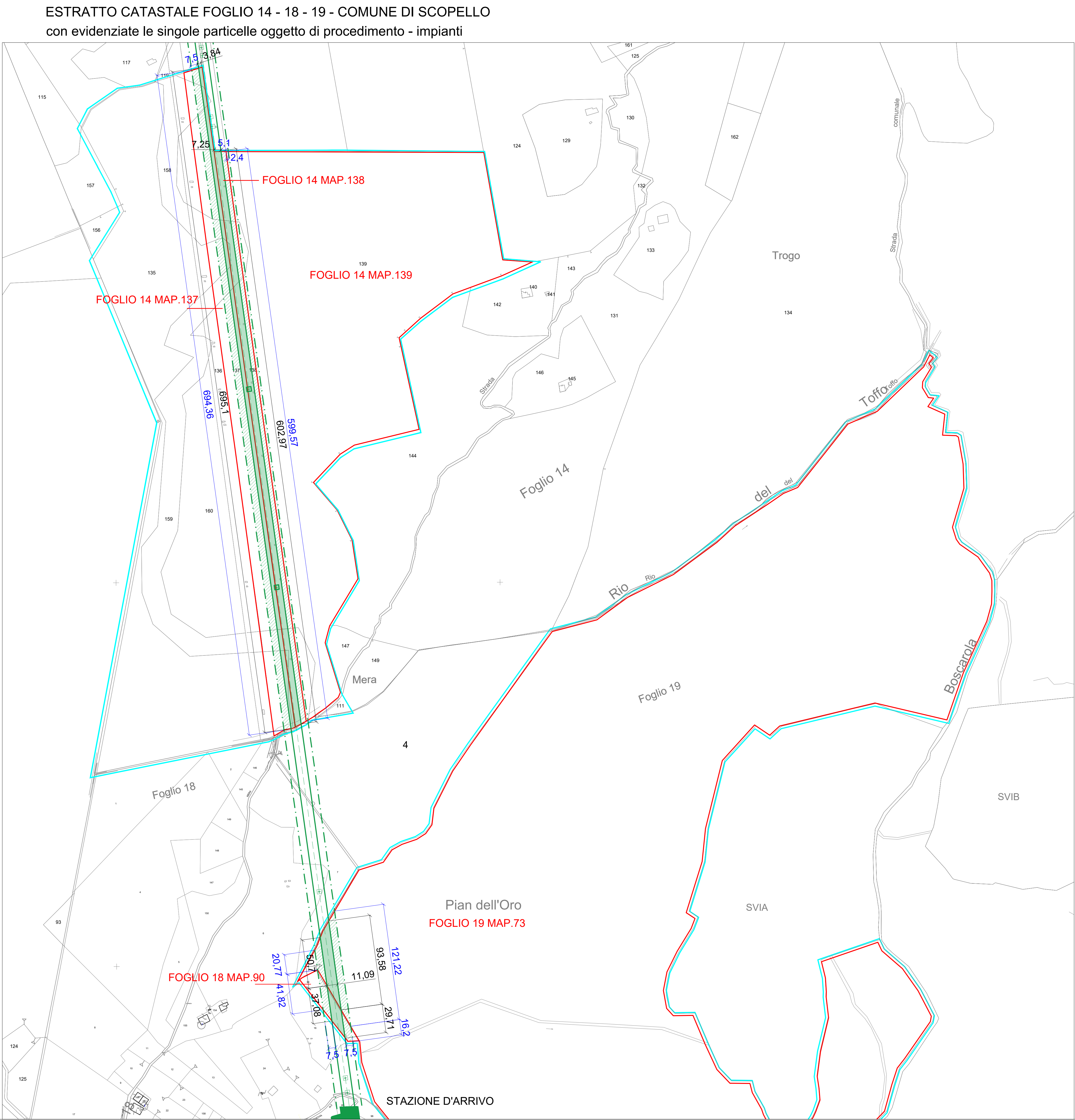
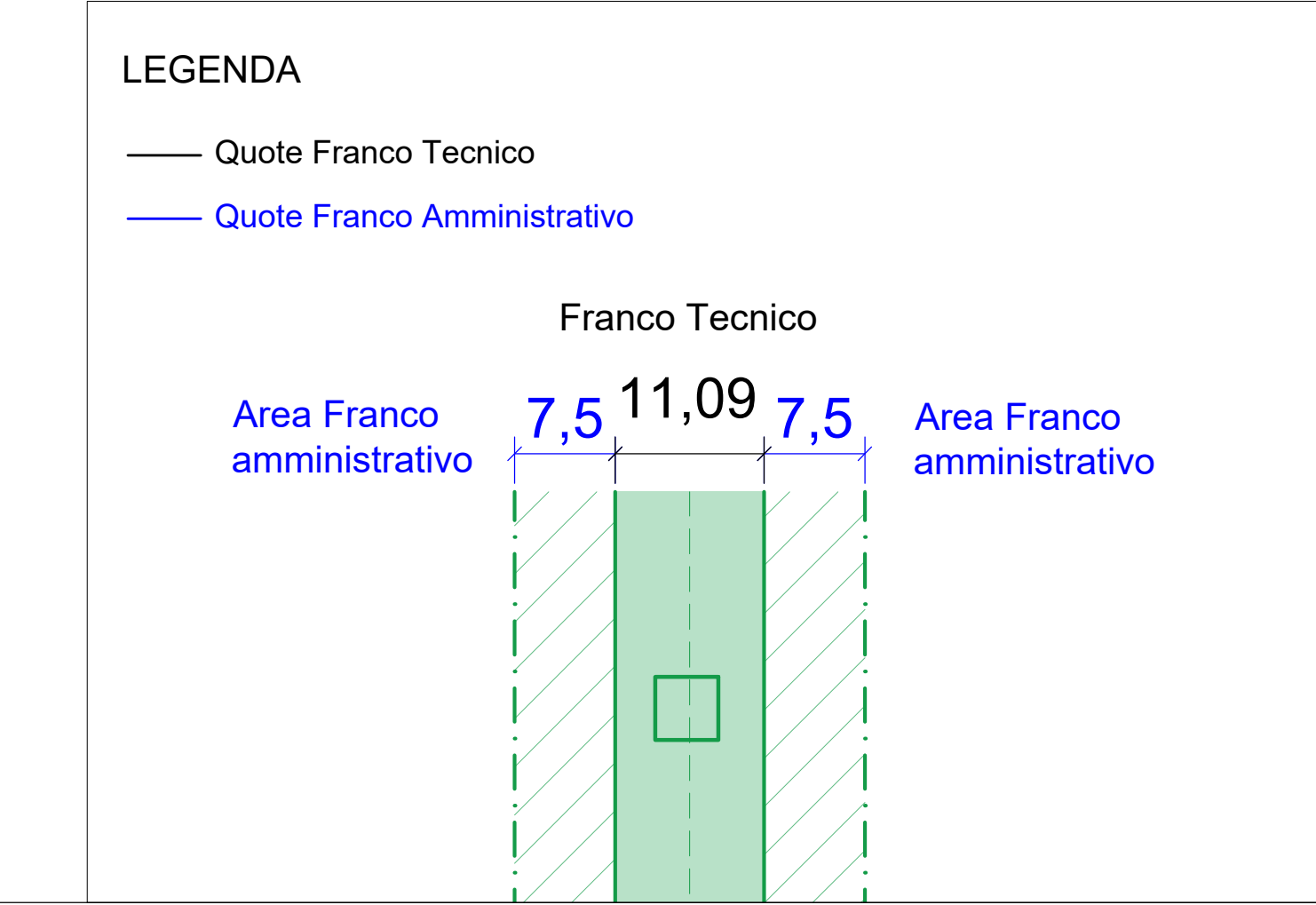
PILONI SEGGIOVIA IN PROGETTO

AREA FRANCO TECNICO IN PROGETTO FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO

AREA FRANCO AMMINISTRATIVO IN PROGETTO FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO

PILONI SEGGIOVIA IN PROGETTO LOCALIZZATI FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO

AREA SCIABILE DA VARIANTE DEL PRGC



Regione Piemonte
Provincia di Vercelli

Comune di SCOPELLO

**Estratto sovrapposizione usi civici delle particelle
oggetto di sospensione degli usi civici per la durata
del cantiere**

TAVOLA 11

-Estratto catastale FOGLIO 14-18-19 - COMUNE DI SCOPELLO scala 1:2000

IL TECNICO COMUNALE

GEOM. ANNA MARIA MONTAGNA

COMMITTENTE:

COMUNE DI SCOPELLO

Scopello : OTTOBRE 2025

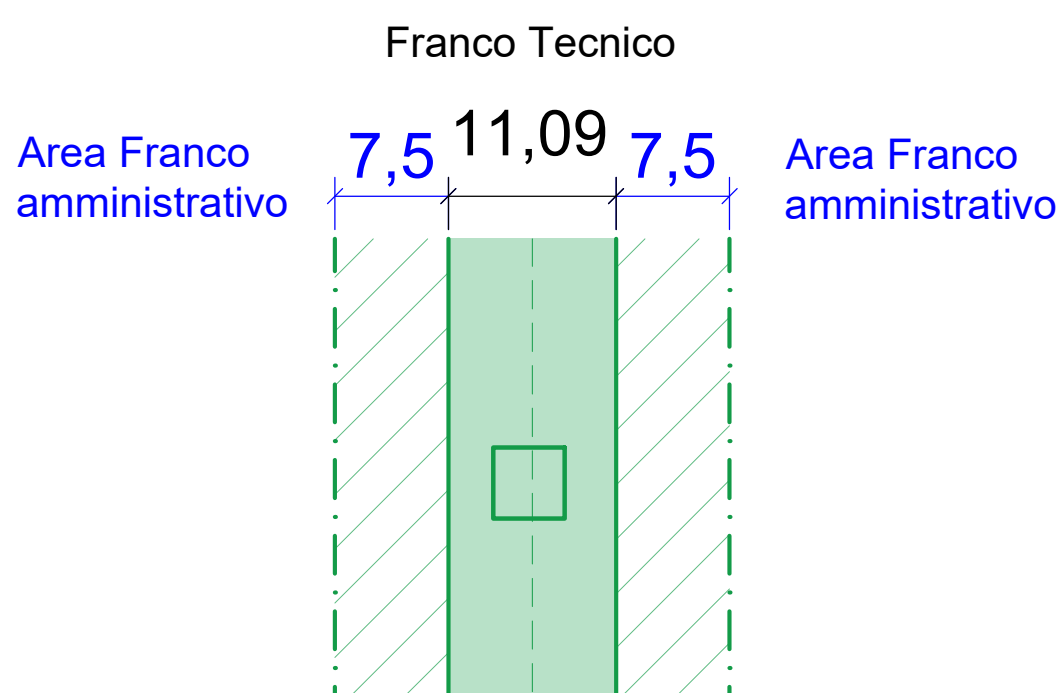
LEGENDA

-  LOTTO CATASTALE D'IMPIANTO (FOGLIO 14 - 18 - 19)
 -  PARTICELLE OGGETTO DI PROCEDIMENTO
 -  AREA FRANCO TECNICO SEGGIOVIA IN PROGETTO
 -  AREA FRANCO AMMINISTRATIVO
 -  PILONI SEGGIOVIA IN PROGETTO
 -  AREA FRANCO TECNICO IN PROGETTO FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO
 -  AREA FRANCO AMMINISTRATIVO IN PROGETTO FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO
 -  PILONI SEGGIOVIA IN PROGETTO LOCALIZZATI FUORI DALL'AREA OGGETTO DI PROCEDIMENTO
 -  AREA SCIABILE DA VARIANTE DEL PRGC
 -  AREA DI DEPOSITO CANTIERE



LEGENDA

- Quote Franco Tecnico
—— Quote Franco Amministrativo



ESTRATTO CATASTALE FOGLIO 14 - 18 - 19 - COMUNE DI SCOPELLO
con evidenziate le singole particelle oggetto di procedimento - aree di cantiere

